



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 aprile 2008 (29.04)  
(Or. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0051 (COD)**

---

**8732/08**

**STATIS 56  
AGRI 111  
CODEC 501**

**RELAZIONE**

---

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Comitato speciale Agricoltura

---

n. prop. Com.: 7750/07 COM(2007) 129 definitivo

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sulle carni e sul bestiame

- Approvazione del testo di compromesso definitivo in vista dell'accordo in prima lettura del Parlamento europeo
- 

1. La Commissione ha presentato la proposta in oggetto al Consiglio l'11 aprile 2007.
2. Il gruppo "Statistiche" ha esaminato la proposta in diverse occasioni sotto presidenze successive.
3. Il 1° aprile 2008 la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo ha esaminato il testo e ha votato la relazione con gli emendamenti alla proposta della Commissione.

4. In seguito a contatti informali tra la presidenza, il relatore del Parlamento europeo e i rappresentanti della Commissione il testo figurante in allegato è stato approvato in via provvisoria al fine di raggiungere un accordo in prima lettura. Sulla scorta dei risultati di una consultazione scritta, condotta successivamente dalla presidenza, resta inteso che la maggioranza richiesta di delegazioni può accettare il testo di compromesso.

Si noti tuttavia che:

- due delegazioni sono del parere che i periodi transitori debbano essere concessi a tutti gli Stati membri che li richiedono;
- una delegazione desidera modificare la struttura delle relazioni sulla qualità, e
- una delegazione ha proposto di adattare la definizione di suinetti.

5. Il Comitato speciale Agricoltura è pertanto invitato a:

- confermare l'accordo raggiunto dal gruppo sul testo allegato;
- dare mandato alla presidenza di informare per lettera il presidente della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo che, qualora il Parlamento europeo adotti gli emendamenti alla proposta della Commissione quali riportati in allegato, il Consiglio adotterebbe la proposta così modificata<sup>1</sup> per giungere ad un accordo in prima lettura.

---

---

<sup>1</sup> Previa messa a punto dei giuristi-linguisti di entrambe le istituzioni.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo alle statistiche sulle carni e sul bestiame**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,  
vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,  
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>2</sup>,  
considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini<sup>3</sup>, la direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini<sup>4</sup> e la direttiva 93/25/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini<sup>5</sup> sono state modificate a più riprese. Essendo ora necessario apportare ulteriori modifiche e semplificazioni a tali atti, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla loro sostituzione in ottemperanza alla nuova strategia politica della Commissione finalizzata a semplificare la legislazione comunitaria e a migliorare la regolamentazione.
- (2) Al fine di garantire un'appropriata gestione della politica agricola comune, in particolare per quanto riguarda i mercati delle carni suine, ovine, caprine, bovine, di vitello e avicole, la Commissione necessita di dati regolari sulle tendenze in merito al bestiame e alle carni suine, ovine, caprine, bovine, di vitello e avicole.

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

<sup>4</sup> GU L 149 del 21.6.1993, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

<sup>5</sup> GU L 149 del 21.6.1993, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

- (3) Il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole<sup>1</sup> contempla un programma di indagini comunitarie ai fini della compilazione di statistiche sulla struttura delle aziende agricole da effettuarsi fino al 2007.
- (4) Conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)<sup>2</sup>, tutte le statistiche degli Stati membri trasmesse alla Commissione che sono disaggregate per unità territoriali devono utilizzare la classificazione NUTS. Di conseguenza, al fine di disporre di statistiche regionali comparabili, è opportuno definire le unità territoriali conformemente alla classificazione NUTS.
- (4 bis) Per limitare l'onere che incombe agli Stati membri, le prescrizioni in materia di dati regionali non dovrebbero andare oltre quelle previste dalla precedente normativa (salvo nel caso in cui nel frattempo siano apparsi nuovi livelli regionali) e i dati regionali dovrebbero essere facoltativi qualora il patrimonio zootecnico regionale sia inferiore a determinate soglie.**
- (5) Al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento è necessaria una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che può essere ottenuta in particolare grazie al contributo del comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio<sup>3</sup>.
- (5 bis) Onde assicurare una transizione armoniosa dal regime applicabile in virtù delle direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE del Consiglio, il presente regolamento dovrebbe concedere un periodo transitorio non superiore a un anno e, nel caso degli ovini, non superiore a due anni, agli Stati membri in cui la sua applicazione ai rispettivi sistemi statistici nazionali richiederebbe adeguamenti significativi e potrebbe causare notevoli problemi pratici.**
- (6) Le disposizioni in merito alla produzione di statistiche di cui al presente regolamento sono necessarie per lo svolgimento delle attività della Comunità. Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, segnatamente l'istituzione di un quadro giuridico comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulle carni e sul bestiame negli Stati membri, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può pertanto essere conseguito meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare iniziative conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità, di cui allo stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi.
- (7) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie<sup>4</sup> costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento. In particolare esso richiede il rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, rapporto costi/benefici e riservatezza statistica.

---

<sup>1</sup> GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 204/2006 della Commissione (GU L 34 del 7.2.2006, pag. 3).

<sup>2</sup> GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. .../2007 della Commissione (GU L ... del ... 2007, pag. ...).

<sup>3</sup> GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

- (8) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>1</sup>.
- (9) In particolare è opportuno conferire alla Commissione competenze in materia di [...] **modifica degli** allegati **I, II, IV e V**. Poiché tali disposizioni sono di portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o a integrarlo aggiungendo nuovi elementi non essenziali, esse [...] **devono** essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio.
- (10) Il comitato permanente di statistica agraria è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1* **Oggetto**

Scopo del presente regolamento è l'istituzione di un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul bestiame e sulla produzione di carne, in particolare:

- statistiche sui suini, sui bovini, sugli ovini e sui caprini;
- statistiche sulla macellazione di suini, bovini, ovini, caprini e pollame;
- previsioni sulla produzione di carni suine, bovine, ovine e caprine.

### *Articolo 2* **Definizioni**

**Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:**

1. **"azienda agricola" indica l'azienda agricola come definita all'articolo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 571/88;**
2. **"indagini a campione" indica le indagini a campione come definite all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 571/88;**
3. **il termine "suini" indica gli animali domestici della specie *Sus scrofa domesticus*;**
4. **il termine "bovini" indica gli animali domestici delle specie *Bos taurus* e *Bubalus bubalus*, compresi gli ibridi come il Beefalo;**
5. **il termine "ovini" indica gli animali domestici della specie *Ovis aries*;**

---

<sup>1</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

6. il termine "caprini" indica gli animali domestici della sottospecie Capra aegagrus hircus;
7. il termine "pollame" indica in particolare gli uccelli domestici delle specie Gallus gallus (polli), Meleagris sp. (tacchini), Anas sp. e Cairina moschata (anatre) e Anser anser dom (oche). Può includere fra gli altri gli uccelli domestici delle specie Coturnix sp. (quaglie), Phasianus sp. (fagiani), Numida meleagris dom (galline faraone), Colombidae sp. (piccioni) e Struthio camelus (struzzi). Esclude tuttavia gli uccelli allevati in cattività a fini venatori e non per la produzione di carne;
8. il termine "macello" indica lo stabilimento ufficialmente registrato e approvato, adibito alla macellazione ed alla preparazione degli animali le cui carni sono destinate al consumo umano.

[...] **Altre** definizioni ai fini del presente regolamento sono specificate nell'allegato I del presente regolamento.

## **SEZIONE I**

### **STATISTICHE SUL BESTIAME**

#### *Articolo 3* **Copertura**

1. Gli Stati membri compilano statistiche in merito al numero di capi suini, bovini, ovini e caprini delle aziende agricole all'interno del loro territorio.
2. Gli Stati membri che si avvalgono di indagini a campione coprono un numero di aziende agricole rappresentative almeno del 95% dell'intera popolazione come determinato dall'ultima indagine sulla struttura delle aziende agricole.

#### *Articolo 4* **Frequenza e periodo di riferimento**

1. Le statistiche sui suini sono compilate due volte l'anno, con riferimento a un giorno nel mese di maggio o giugno e a un giorno nel mese di novembre o dicembre. Gli Stati membri il cui patrimonio suino è inferiore a 3 milioni di capi possono produrre tali statistiche una sola volta l'anno, con riferimento a un giorno nel mese di novembre o dicembre.
2. Le statistiche sui bovini sono compilate due volte l'anno, con riferimento a un giorno nel mese di maggio o giugno e a un giorno nel mese di novembre o dicembre. Gli Stati membri il cui patrimonio bovino è inferiore a 1,5 milioni di capi possono produrre tali statistiche una sola volta l'anno, con riferimento a un giorno nel mese di novembre o dicembre.

3. Le statistiche sugli ovini sono compilate una volta l'anno, con riferimento a un giorno nel mese di novembre o dicembre, dagli Stati membri il cui patrimonio ovino è pari o superiore a 500 000 capi.
4. Le statistiche sui caprini sono compilate una volta l'anno, con riferimento a un giorno nel mese di novembre o dicembre, dagli Stati membri il cui patrimonio caprino è pari o superiore a 500 000 capi.

*Articolo 5*  
**Categorie**

Le statistiche sul bestiame sono prodotte per le categorie specificate nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 6*  
**Precisione [...]**

1. Gli Stati membri che effettuano indagini a campione adottano le misure necessarie a garantire che i risultati estrapolati delle indagini nazionali rispettino le prescrizioni in materia di precisione di cui all'allegato III del presente regolamento.
2. [...] **Nel caso di ricorso a fonti amministrative, gli Stati membri informano preliminarmente la Commissione sui metodi utilizzati e la qualità dei dati.**
3. Nel caso di fonti diverse dalle indagini, gli Stati membri garantiscono [...] **che la qualità di tali informazioni sia almeno pari a quella delle informazioni ottenute da indagini statistiche.**

*Articolo 7*  
**Termini di trasmissione**

1. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai dati statistici provvisori sul bestiame entro:
  - il 15 settembre dello stesso anno per le statistiche relative al mese di maggio/giugno;
  - il 15 febbraio dell'anno successivo per le statistiche relative al mese di novembre/dicembre.
2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai dati statistici definitivi sul bestiame entro:
  - il 15 ottobre dello stesso anno per le statistiche relative al mese di maggio/giugno;
  - il [...] **15 maggio** dell'anno successivo per le statistiche relative al mese di novembre/dicembre.

## *Articolo 8*

### **Statistiche regionali**

Le statistiche relative ai mesi di novembre/dicembre sono disaggregate secondo le unità territoriali **NUTS 1 e NUTS 2** definite nel regolamento (CE) n. 1059/2003. Eccezionalmente esse possono essere fornite soltanto a livello di unità territoriali NUTS 1 per la Germania e il Regno Unito. **Sono facoltative per le unità territoriali che comprendono meno di 150 000 suini, 75 000 bovini, 100 000 ovini e 25 000 caprini se complessivamente tali unità territoriali rappresentano il 5% o meno del patrimonio la popolazione nazionale delle specie pertinenti.**

## **SEZIONE II**

### **STATISTICHE SULLE MACELLAZIONI**

## *Articolo 9*

### **Copertura**

Gli Stati membri compilano statistiche in merito al peso morto e al numero di capi suini, bovini, ovini, caprini e avicoli macellati nei macelli all'interno del loro territorio, le cui carni sono idonee al consumo umano. Essi forniscono anche stime in merito alle macellazioni al di fuori dei macelli, in modo tale che le statistiche comprendano tutti i suini, i bovini, gli ovini e i caprini [...] macellati sul loro territorio.

## *Articolo 10*

### **Frequenza e periodo di riferimento**

1. Le statistiche sulle macellazioni nei macelli sono compilate mensilmente da ciascuno Stato membro. Il periodo di riferimento è il mese civile.
2. Le statistiche sulle macellazioni al di fuori dei macelli sono compilate annualmente da ciascuno Stato membro. Il periodo di riferimento è l'anno civile.

## *Articolo 11*

### **Categorie**

Le statistiche sulle macellazioni sono prodotte per le categorie specificate nell'allegato IV del presente regolamento.

## *Articolo 12*

### **Termini di trasmissione**

Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai **dati statistici** [...]:

- **per le macellazioni nei macelli** entro i 60 giorni successivi al periodo di riferimento;

- **per le macellazioni al di fuori dei macelli entro il 30 giugno dell'anno successivo.**

## **SEZIONE III**

### **PREVISIONI SULLA PRODUZIONE DI CARNE**

## *Articolo 13*

### **Copertura**

Gli Stati membri utilizzano le statistiche di cui alle sezioni I e II e le altre informazioni disponibili per formulare previsioni sulla loro offerta di suini, bovini, ovini e caprini. Tale offerta è espressa in termini di produzione interna lorda, corrispondente al numero di capi suini, bovini, ovini e caprini macellati, più il saldo degli scambi intracomunitari ed extracomunitari di animali vivi di tali specie.

## *Articolo 14*

### **Frequenza e periodo di riferimento**

1. Le previsioni per i suini [...] sono formulate due volte l'anno da ciascuno Stato membro. **Gli Stati membri in cui il patrimonio suino è inferiore a 3 milioni di capi possono formulare le statistiche in questione solo una volta l'anno.**
2. **Le previsioni per i bovini sono formulate due volte l'anno da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri in cui il patrimonio bovino è inferiore a 1,5 milioni di capi possono formulare le statistiche in questione solo una volta l'anno.**
3. Le previsioni per gli ovini sono formulate una volta l'anno dagli Stati membri il cui patrimonio ovino è pari o superiore a 500 000 capi.
4. Le previsioni per i caprini sono formulate una volta l'anno dagli Stati membri il cui patrimonio caprino è pari o superiore a 500 000 capi.

5. **Le previsioni si riferiscono:**

- **a quattro trimestri per i suini e a tre semestri per i bovini per gli Stati membri che formulano previsioni due volte l'anno;**
- **a sei trimestri per i suini e a quattro semestri per i bovini per gli Stati membri che formulano previsioni una volta l'anno;**
- **a due semestri per gli ovini e i caprini.**

*Articolo 15*

**Categorie**

Le previsioni sono formulate per le categorie specificate nell'allegato V del presente regolamento.

*Articolo 16*

**Termini di trasmissione**

Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle previsioni sulla produzione di carne [...]:

- [...]
- **entro il 15 febbraio per le previsioni per i suini dall'inizio del primo trimestre alla fine del quarto trimestre dell'anno in corso e entro il 15 settembre per le previsioni dall'inizio del terzo trimestre dell'anno in corso alla fine del secondo trimestre dell'anno successivo per gli Stati membri che formulano previsioni due volte l'anno;**
- **entro il 15 febbraio per le previsioni per i suini dall'inizio del primo trimestre dell'anno in corso alla fine del secondo trimestre dell'anno successivo per gli Stati membri che formulano previsioni una volta l'anno;**
- **entro il 15 febbraio per le previsioni per i bovini dall'inizio del primo semestre dell'anno in corso alla fine del primo semestre dell'anno successivo e entro il 15 settembre per le previsioni [...] dall'inizio del secondo semestre dell'anno in corso alla fine del secondo semestre dell'anno successivo per gli Stati membri che formulano previsioni due volte l'anno;**
- **entro il 15 febbraio per le previsioni per i bovini dall'inizio del primo semestre dell'anno in corso alla fine del secondo semestre dell'anno successivo per gli Stati membri che formulano previsioni una volta l'anno;**
- **entro il 15 febbraio per le previsioni dall'inizio del primo semestre dell'anno in corso alla fine del secondo semestre dell'anno in corso per gli ovini e i caprini.**
- [...]

## SEZIONE IV

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### *Articolo 17*

#### Valutazione della qualità e relazioni

- 1. Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i seguenti criteri di valutazione della qualità:**
  - a) "pertinenza": il grado in cui le statistiche soddisfano le esigenze attuali e potenziali degli utenti;**
  - b) "accuratezza": la prossimità delle stime ai valori reali sconosciuti;**
  - c) "tempestività": l'intervallo di tempo intercorrente fra la disponibilità delle informazioni e l'evento o il fenomeno che esse descrivono;**
  - d) "puntualità": l'intervallo di tempo intercorrente fra la data della pubblicazione dei dati e la data prevista per la loro consegna;**
  - e) "accessibilità" e "chiarezza": le condizioni alle quali e le modalità con le quali gli utilizzatori possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;**
  - f) "comparabilità": la misurazione dell'incidenza delle differenze tra i concetti statistici applicati e tra gli strumenti e le procedure di misurazione quando si confrontano statistiche relative ad aree geografiche, settori o periodi di tempo diversi;**
  - g) "coerenza": la capacità dei dati di essere combinati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi.**
- 2. Ogni tre anni, e per la prima volta diciotto mesi dopo l'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi.**
- 3. Le relazioni sulla qualità descrivono:**
  - a) l'organizzazione delle indagini contemplate dal presente regolamento e la metodologia applicata;**
  - b) i livelli di precisione raggiunti per le indagini a campione di cui al presente regolamento;**
  - c) la qualità delle fonti usate diverse dalle indagini, e**
  - d) la qualità delle previsioni di cui al presente regolamento.**

4. [...] Gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica metodologica o di altra natura che potrebbe influenzare in maniera considerevole le statistiche. Ciò deve avvenire entro tre mesi dall'entrata in vigore di tale modifica.
5. Va tenuto presente il principio che i costi e gli oneri aggiuntivi devono rimanere contenuti entro limiti ragionevoli.

#### *Articolo 18*

##### **Misure di esecuzione**

1. Le [...] disposizioni [...] **intese a modificare elementi non** essenziali del presente regolamento, **anche completandolo, riguardanti modifiche degli allegati I, II, IV e V** sono **adottate** secondo la procedura **di regolamentazione con controllo** di cui all'articolo 19, paragrafo 2 [...].
2. Vanno tenuti presenti sia il principio che i benefici derivanti [...] **dalle modifiche** devono essere superiori ai **loro** costi, sia il principio che i costi e gli oneri aggiuntivi devono rimanere contenuti entro limiti ragionevoli.

#### *Articolo 19*

##### **Procedura del comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria istituito in forza dell'articolo 1 della decisione 72/279/CEE del Consiglio.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

#### **Articolo 20**

##### **Periodo transitorio**

1. **Per l'attuazione del presente regolamento la Commissione può concedere a uno Stato membro periodi transitori corrispondenti a un intero anno di calendario, per una durata massima di un anno a decorrere dalla data di applicazione, se l'applicazione del presente regolamento al loro sistema statistico nazionale richiede adeguamenti significativi e potrebbe causare notevoli problemi pratici. Per le statistiche sugli ovini il periodo transitorio può avere una durata massima di due anni.**
2. **A tal fine lo Stato membro interessato informa la Commissione entro tre mesi dall'adozione del presente regolamento.**

*Articolo [...] 21*

**Abrogazione**

- 1.** Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE del Consiglio sono abrogate.
2. I riferimenti alle direttive abrogate si considerano riferimenti al presente regolamento.
- 3.** In deroga all'articolo 22, paragrafo 2, lo Stato membro cui è stata concessa una deroga in conformità dell'articolo 20 continua ad applicare le disposizioni delle direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE del Consiglio per la durata del periodo transitorio accordatogli.

*Articolo [...] 22*

**Entrata in vigore**

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- 2.** [...] Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 200[...] **2.**
- 3.** Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

## ALLEGATO I

### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (a) [...]
- (b) [...]
- (c) [...]
- (d) [...]
- (e) categorie di bovini:

	Allegato II	Allegati IV e V
<u>Vitelli</u>		Bovini di età [...] <b><u>non superiore a otto mesi</u></b>
<b><u>Giovani bovini</u></b>		<b><u>Bovini di età superiore a otto mesi ma non superiore a dodici mesi</u></b>
<u>Vitelli e giovani bovini da macello</u>	Bovini di meno di un anno destinati ad essere macellati come vitelli <b>e i giovani bovini</b>	
<u>Tori</u>		Bovini maschi non castrati non compresi tra i vitelli <b>e i giovani bovini</b>
<u>Buoi</u>		Bovini maschi castrati non compresi tra i vitelli <b>e i giovani bovini</b>
<u>Giovenche</u>	Bovini femmine di due anni o più che non hanno ancora partorito	Bovini femmine che non hanno ancora partorito non comprese tra i vitelli <b>e i giovani bovini</b>
<u>Giovenche da macello</u>	Giovenche allevate per la produzione di carne	
<u>Altre giovenche</u>	Giovenche allevate per la riproduzione e destinate a sostituire le vacche da latte o altre vacche	
<u>Vacche</u>	Bovini femmine che hanno già partorito (comprese eventualmente anche le bovine di meno due anni)	Bovini femmine che hanno già partorito

<u>Vacche da latte</u>	Vacche adibite esclusivamente o prevalentemente alla produzione di latte destinato al consumo umano e/o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari, ivi comprese le vacche da latte di riforma (che siano o no ingrassate tra la loro ultima lattazione e la macellazione)	
<u>Altre vacche</u>	Vacche diverse dalle vacche da latte comprese, se del caso, le vacche da lavoro	

(f) [...]

(g) categorie di ovini:

Pecore e agnelle montate: femmine della specie ovina che hanno già figliato almeno una volta nonché quelle che sono state montate per la prima volta.

Pecore da latte: pecore detenute esclusivamente o principalmente per la produzione di latte destinato al consumo umano e/o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari. Sono comprese le pecore da latte riformate (che siano o no ingrassate tra la loro ultima lattazione e la macellazione).

Altre pecore: pecore diverse dalle pecore da latte.

Agnelli: ovini maschi o femmine giovani, fino all'età di circa 12 mesi.

(h) [...]

(i) [...]

(j) "carcassa":

- **per i suini, il corpo di un suino macellato, dissanguato ed eviscerato, intero o diviso a metà, senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma;**

- **per i bovini, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, eviscerazione e scuoiamento, presentato senza la testa e le zampe (la testa è separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoide; le zampe sono sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche), senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con o senza rognoni, grasso di rognone e grasso di bacino, senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e grasso mammario;**

- per gli ovini e i caprini, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, eviscerazione e scuoiamento, presentato senza la testa (separata all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoide), senza le zampe (sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche), senza la coda (sezionata tra la sesta e la settima vertebra caudale), senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale (esclusi i rognoni e il grasso di rognone), senza mammelle e organi sessuali; i rognoni e il relativo grasso sono inclusi nella carcassa;

- per il pollame, gli animali spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %" o altrimenti presentati;

(k) "peso morto": il peso della carcassa fredda ottenuto in particolare, per i suini, sottraendo il 2 % dal peso a caldo rilevato al più tardi 45 minuti dopo l'operazione di dissanguamento e, per i bovini, sottraendo il 2% dal peso a caldo rilevato al più tardi 60 minuti dopo l'operazione di dissanguamento;

(l) [...]

## ALLEGATO II

### Categorie applicabili alle statistiche sul bestiame

Suini:

suinetti di peso vivo inferiore a 20 kg

suini di peso vivo pari o superiore a 20 kg ma inferiore a 50 kg

suini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe di riforma, di peso vivo:

pari o superiore a 50 kg ma inferiore a 80 kg

pari o superiore a 80 kg ma inferiore a 110 kg

pari o superiori a 110 kg

suini da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg:

verri

scrofe montate, di cui:

scrofe montate per la prima volta

altre scrofe, di cui:

giovani scrofe non ancora montate

Bovini:

bovini di meno di 1 anno:

vitelli **o giovani bovini** destinati alla macellazione

altri:

maschi

femmine

bovini di età compresa tra 1 e 2 anni:

maschi

femmine:

animali destinati alla macellazione

altri

bovini di 2 anni e oltre:

maschi

femmine:

giovenche:

giovenche destinate alla macellazione

altre

vacche:

vacche da latte

altre

bufali:

bufale da riproduzione

altri

Ovini:

pecore e agnelle montate:

pecore da latte e agnelle da latte montate

altre pecore e agnelle montate

altri ovini

Caprini:

capre aventi già figliato e capre montate:

capre aventi già figliato

capre montate per la prima volta

altri caprini

### **ALLEGATO III**

#### **Prescrizioni in materia di precisione**

Nel caso delle indagini sul bestiame, gli errori di campionamento per i risultati di ciascuno Stato membro non devono oltrepassare (con un intervallo di confidenza del 68%):

- a) il 2% del numero totale di capi suini (il 5% nel caso in cui il patrimonio suino è inferiore a 1 000 000 di capi);
- b) l'1% del numero totale di capi bovini (il 5% nel caso in cui il patrimonio bovino è inferiore a 1 000 000 di capi);
- c) l'1,5% del numero totale di vacche (il 5% nel caso in cui il patrimonio zootecnico da latte è inferiore a 500 000 capi);
- d) il 2% del numero totale di capi ovini e caprini (il 5% nel caso in cui il patrimonio ovino e caprino è inferiore a 1 000 000 di capi).

## ALLEGATO IV

### Categorie applicabili alle statistiche sulle macellazioni

Suini: nessuna disaggregazione

Bovini:

vitelli

**giovani bovini**

giovenche

vacche

tori

buoi

Ovini:

agnelli

altri

Caprini: nessuna disaggregazione

Pollame:

galline

tacchini

anatre

**altri**

## ALLEGATO V

### Categorie applicabili alle previsioni sulla produzione di carne

Suini: nessuna disaggregazione

Bovini:

vitelli **e giovani bovini**

giovenche

vacche

tori e buoi

Ovini: nessuna disaggregazione

Caprini: nessuna disaggregazione